

(N. 2077)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE CAROLIS, MERLONI, FARABEGOLI, DE MARZI, DAL FALCO, ASSIRELLI, DE VITO, DELLA PORTA, COPPOLA, MARTINAZZOLI e COLELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1975

Stanziamiento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie e dell'artigianato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 713 del 24 dicembre 1974 si proponeva, secondo quanto affermato nella stessa relazione di presentazione, di « dare la possibilità di riprendere la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati previsti dalle leggi vigenti » in vari settori dell'economia, che di tali finanziamenti agevolati erano rimasti privi, o per esaurimento di fondi o per scadenza dei termini.

In particolare, per ciò che riguarda la piccola industria, è stata rifinanziata la legge n. 623 del 30 luglio 1959, con 50 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1975 al 1989, e sono stati spostati i termini per le domande di ammissione ai benefici al 31 gennaio 1975; per l'artigianato si è incrementato il fondo interessi dell'Artigianocassa di lire 74 miliardi, ripartiti in rate crescenti dal 1974 al 1983.

Quanto questo provvedimento fosse opportuno, specie in un momento così delicato per l'economia nazionale, lo dimostra l'attesa che ne ha accompagnato l'iter parlamentare

e l'interesse con cui esperti ed operatori economici ne hanno accolto l'attuazione.

Basti pensare che nel breve termine intercorrente tra la pubblicazione della legge (16 gennaio) e la scadenza dei nuovi termini per la legge n. 623 del 1959, sono state presentate agli istituti di credito autorizzati nuove domande che si stimano ammontare a un importo corrispondente a circa 1.800 miliardi di lire di finanziamenti che si aggiungono a quelle giacenti in attesa di accoglimento.

Questa verifica pratica dell'opportunità della legge 24 dicembre 1974, n. 713, ha però dimostrato anche l'inadeguatezza dei fondi con cui essa è stata finanziata, almeno per ciò che riguarda la piccola industria e l'artigianato. Inadeguatezza che, del resto, era già stata messa in luce nel corso del dibattito parlamentare per la sua approvazione.

A proposito della legge n. 713 del 1974, occorre infatti fare alcune considerazioni. La prima riguarda lo stanziamento suddiviso in rate eguali, di fronte a un volume di interessi necessariamente decrescenti.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ciò fa sì che i fondi siano nettamente inferiori al fabbisogno nei primi anni di applicazione della legge, mentre siano eccedenti negli ultimi anni.

La seconda considerazione è che lo stanziamento previsto, tenuto conto anche della riserva del 50 per cento a favore del Mezzogiorno, è in grado di finanziare lire 500 miliardi di investimenti per quest'ultimo e lire 410 miliardi nel Centro-Nord, ma con la differenza che, mentre per il Mezzogiorno lire 500 miliardi di investimenti corrispondono con notevole approssimazione alle previsioni, per il Centro-Nord, a fronte di lire 410 miliardi di investimenti finanziabili, esistono domande giacenti per lire 1.000 miliardi e nuove domande stimate in circa lire 1.300 miliardi.

Una situazione analoga si ha per l'artigianato, per il quale i 74 miliardi di lire stanziati per dieci anni per l'Artigiancassa sono inferiori alle esigenze di credito agevolato di questo settore.

Occorre per contro considerare l'importanza che le piccole e medie imprese industriali e artigiane hanno avuto ed hanno nello sviluppo dell'economia e dell'occupazione.

Non sarà inutile a questo proposito rammentare come l'incremento di occupazione dell'ultimo decennio sia dovuto esclusivamente alle imprese minori, dato che essa è risultata calante nel complesso delle imprese maggiori.

E nemmeno sarà inutile ricordare come proprio le imprese minori, pur con i limiti derivanti dalla loro dimensione, rappresentino la parte più dinamica e più innovativa dell'apparato produttivo nazionale.

Non si tratta, quindi, di porre in atto strumenti di salvataggio di imprese perdenti, come purtroppo spesso è avvenuto e avviene nel nostro sistema economico, ma di fornire a imprese vive e vitali il presupposto indispensabile per fornire efficacemente il loro contributo positivo e determinante allo sviluppo economico, specie nel momento attuale, in cui più vive ed urgenti sono le esigenze del rilancio dell'apparato produttivo.

Per fare ciò è necessario che la legge 24 dicembre 1974, n. 713, da poco approvata e riconosciuta come un valido strumento di

stimolo della ripresa, sia posta in grado di operare con pienezza ed efficacia, esaurendo tutte le domande di finanziamento presentate nel vigore delle disposizioni precedenti e quelle presentate in seguito alla riapertura dei termini.

Per fare fronte a tale esigenza appaiono necessari ulteriori stanziamenti a partire dal 1976 (tenuto conto del fatto che il contributo è posticipato), in misura decrescente in corrispondenza al decrescere del carico degli interessi.

Questo ulteriore onere è in parte compensato dal fatto che gli impegni previsti dalla legge 24 dicembre 1974, n. 713, dal 1980 in poi saranno in realtà utilizzati in misura minima o nulla, tenuto conto dell'esaurirsi del volume di interessi nelle rate annuali di ammortamento.

Per quanto riguarda l'artigianato, occorre ricordare che i finanziamenti artigiani da ammettere a contributo in conto interessi (ai fini della riduzione del tasso a carico delle imprese artigiane) ascendono al 31 dicembre 1974 a n. 15.862 per circa lire 137 miliardi, mentre per il 1975, sulla base delle indicazioni fornite dai comitati tecnici regionali e tenuto conto dell'aumento del fido massimo disposto con la legge 24 dicembre 1974, n. 713, se ne prevede un incremento di ulteriori lire 533 miliardi per un totale, quindi, di lire 670 miliardi di finanziamenti che comporterebbero la realizzazione di investimenti per circa lire 1.000 miliardi e, quindi, circa 120.000 nuovi posti di lavoro.

Le attuali disponibilità del fondo per contributo in conto interessi (tenuto conto anche dell'integrazione di lire 74 miliardi disposta con la richiamata legge n. 713 del 1974) consentono di ammettere al contributo per gli interessi, nel 1975, finanziamenti per complessive lire 215 miliardi.

Di conseguenza, occorrerebbe disporre di un'ulteriore integrazione del fondo contributo interessi non inferiore a lire 150 miliardi (sia pure ripartita in più esercizi) al fine di consentire l'ammissione dei restanti finanziamenti previsti per il corrente anno (lire 455 miliardi).

Una parte dei finanziamenti ammessi a contributo interessi (in percentuale dal 20 al

35 per cento, in relazione alla situazione di liquidità) sono erogati dalle aziende di credito alle imprese artigiane a condizione che l'Artigiancassa risconti le relative operazioni.

Il fondo di dotazione dell'istituto (versato), impiegato oggi totalmente per il risconto delle operazioni, ascende a lire 88.500 milioni.

La disponibilità effettiva per il risconto delle operazioni si aggira intorno a circa lire 20 miliardi all'anno, a cui si aggiungereanno, nel 1975, lire 10 miliardi che il Tesoro dello Stato dovrà versare ai sensi della legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Poichè la richiesta complessiva è prevista da un minimo di circa lire 130 miliardi (20 per cento di lire 670 miliardi di finanziamenti da ammettere a contributo) ad un massimo di circa lire 200 miliardi, occorrerebbe aumentare (sia pure in più esercizi) il fondo di dotazione di lire 200 miliardi,

anche al fine di creare, nel tempo, un ciclo di rientri adeguato alle richieste di risconto.

Pertanto, in relazione alla situazione sopra prospettata, occorrerebbe stanziare nel bilancio dello Stato una somma non inferiore a lire 35 miliardi all'anno per dieci esercizi, di cui lire 20 miliardi all'anno da destinarsi ad aumento del fondo di dotazione dell'Artigiancassa e lire 15 miliardi all'anno ad integrazione del fondo per contributo in conto interessi. Peraltro, per quanto attiene al solo esercizio 1975 l'entità complessiva del finanziamento può essere contenuta nei limiti della somma di lire 25 miliardi, già prevista quale ulteriore finanziamento all'Artigiancassa dalla nota di variazione al bilancio dello Stato per il 1975.

In tal senso, proponiamo di realizzare attraverso l'approvazione del presente disegno di legge l'integrazione dei finanziamenti previsti dalla legge 24 dicembre 1974, n. 713.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è ulteriormente aumentato di lire 100 miliardi per l'esercizio 1976, di lire 90 miliardi per l'esercizio 1977, di lire 80 miliardi per l'esercizio 1978, di lire 70 miliardi per l'esercizio 1979 e di lire 60 miliardi per l'esercizio 1980.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 2.

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, costituito presso la Cassa per il credito delle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è ulteriormente aumentato

di lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1984.

Art. 3.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è aumentato di lire 200 miliardi, mediante versamento da parte del Tesoro dello Stato di lire 10 miliardi nell'esercizio 1975, di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1984, di lire 10 miliardi nell'esercizio 1985.